



**COMUNE DI BARDOLINO**

PROVINCIA DI VERONA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE ALL'IRPEF**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per l'esercizio 2007).
2. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## **Articolo 2 – Soggetti passivi**

L'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Articolo 3 – Determinazione dell'aliquota**

1. La determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente il limite stabilito dalla legge, attualmente fissato in 0,8 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

## **Articolo 4 – Esenzioni**

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile fino a € 28.000,00 (ventottomila). I redditi superiori a tale importo saranno assoggettati per intero all'imposta.
2. E' concessa l'esenzione dall'addizionale comunale per le famiglie, aventi fiscalmente tre o più figli a carico, con reddito complessivo imponibile non superiore ad € 35.000,00, con innalzamento di € 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.

## **Articolo 5 – Rinvio a disposizioni di legge - sostituzione**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01.01.2026.